

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro in occasione della audizione  
presso le Commissioni V e 5<sup>a</sup> riunite di Camera dei deputati e Senato della Repubblica  
del 9 novembre 2018**

**Considerazioni generali sulla legge di bilancio**

La legge di bilancio per il prossimo anno rappresenta un interessante e più che apprezzabile tentativo di cambiare prospettiva al Paese, dopo anni nei quali, troppo spesso, le esigenze finanziarie e ragionieristiche hanno portato a sacrificare le giuste aspettative dei cittadini.

I risultati di queste politiche, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti: il prodotto interno lordo non ha mai ripreso a crescere con vigore, attestandosi, nel migliore dei casi, intorno all'1%; la disoccupazione è dal 2008 su livelli insostenibili e soltanto negli ultimi tempi è tornata sotto alle due cifre; debito e deficit hanno continuato a crescere.

La legge di bilancio prova a cambiare questa tendenza, proponendo delle misure per una volta più vicine alle classi medio-basse che al sistema creditizio; naturalmente, come ogni atto umano è perfezionabile, però è innegabile che il segnale inviato sia chiaro.

La stessa polemica di queste settimane con la Commissione europea sul mancato rispetto dei vincoli sul deficit andrebbe quindi ricondotta nel solco di un sano confronto istituzionale. Da Bruxelles, sembrano infatti dimenticare che il presunto eccesso di deficit di questa manovra di bilancio è per molti versi eredità del passato. Si pensi, in particolare, a due misure, peraltro dovute, che drenano risorse importanti: la sterilizzazione delle clausole su Iva ed accise ed il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego. Entrambe potevano essere affrontate nella passata legislatura in maniera più strutturale e profonda, senza rimandare come invece è accaduto.

Valutando correttamente questo aspetto, cambia anche la percezione complessiva dell'intero provvedimento in discussione che, nonostante una congiuntura che non autorizza a particolari voli pindarici, tenta comunque di offrire alcune risposte, partendo proprio dallo stanziamento di risorse per complessivi 15,7 miliardi di euro fra reddito e pensioni di cittadinanza e riforma previdenziale.

I due provvedimenti sono per molti versi strettamente connessi.

La riforma Monti-Fornero, se non è stata la causa prima, di certo ha contribuito ad alimentare quello che, con terminologia di qualche anno fa, si sarebbe definito un collo di bottiglia. Una vasta platea di lavoratori si è trovata e si trova a dover rimandare l'uscita dal lavoro, a causa di norme che hanno eccessivamente

ingessato i meccanismi di accesso al pensionamento, con tutto quello che ne consegue in termini di mancato ricambio generazionale.

Non è un caso, quindi, che gli ultimi anni hanno portato all'esplosione di due fenomeni: la disoccupazione giovanile e i neet, vale a dire coloro che non lavorano né studiano.

Il superamento della Monti-Fornero, attraverso il sistema delle quote, introdotto a suo tempo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Cesare Damiano, è destinato ad agevolare l'uscita dal lavoro di una platea di persone, il cui numero potrà essere stimato nel momento in cui arriveranno i decreti attuativi.

Tutti posti di lavoro che potrebbero liberarsi immediatamente con un doppio effetto positivo su disoccupazione e tasso di occupazione.

Ed è qui che entra in gioco il reddito di cittadinanza, che appare come una evoluzione, un potenziamento ed una universalizzazione di strumenti già adottati nel recente passato per ridurre il drammatico impatto della povertà nel nostro Paese. Il consistente investimento sui centri per l'impiego è una assicurazione a che il reddito di cittadinanza non si riduca a mera misura a carattere assistenziale. Naturalmente, il sistema funziona laddove anche le imprese fanno la loro parte, superando il limite principale evidenziato con l'esperienza di Garanzia giovani, vale a dire le poche opportunità di lavoro presentate ai candidati.

Sia per la definizione delle linee programmatiche sulla riforma delle pensioni (oltre al sistema delle quote, sarebbe utile approfondire altri aspetti, da opzione donna ai lavoratori precoci, passando per la ridefinizione della platea dei lavori usuranti) che per l'attuazione del reddito di cittadinanza, un contributo importante, in termini di proposta e di attivazione sul territorio, può venire dal sindacato, che andrà coinvolto direttamente e per il tramite dei suoi servizi, Patronati e centri di assistenza fiscale, la cui attività va valorizzata.

Sarebbe, però, riduttivo limitare l'analisi della presente legge di bilancio soltanto alle pensioni e al reddito di cittadinanza.

Assumono particolare rilievo le misure relative alla pubblica amministrazione. Non soltanto si stanziavano le risorse per i rinnovi contrattuali, cosa affatto scontata, visto che l'ultimo rinnovo è arrivato sul finire dello scorso anno e nei primi mesi del 2018, dopo una lunga vacanza durata dal 2009, ma finalmente si libera l'amministrazione pubblica dai vincoli assunzionali, mettendo delle risorse per un piano straordinario di assunzioni, finalizzato al rafforzamento delle competenze e alla crescita complessiva in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Anche sul versante degli investimenti, la legge di bilancio si muove in maniera significativa: due miliardi di euro in più sono destinati al capitolo sull'edilizia sanitaria, mentre i due fondi sugli investimenti delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali quotano insieme più di sessanta miliardi di euro in un arco temporale di quindici anni.

Nello frattempo, i trasferimenti verso le regioni vengono in parte vincolati ad interventi diretti sulle infrastrutture e sulla riduzione del rischio sismico e idrogeologico. A tal proposito, nel corso dell'iter parlamentare sarebbe utile, nonché doveroso, individuare nuove ed ulteriori risorse per dare ristoro alla tante comunità che, da Nord a Sud, hanno subito gli effetti devastanti della recente ondata di maltempo, che, per durata ed intensità, presenta le caratteristiche dello stato di calamità naturale.

Molto significativo l'impatto che questa manovra porta avere sulla sanità; se per il 2019 viene confermato l'attuale livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, i fondi sono destinati a crescere in maniera importante nei due anni successivi, rispettivamente per due ed 1,5 miliardi di euro. Apprezzabile anche la decisione di destinare una parte delle risorse alla riduzione delle liste di attesa che finiscono per penalizzare soprattutto le famiglie con reddito medio-basso.

Rimandando per una analisi più puntuale alla tabella allegata, si segnalano comunque alcuni punti che appaiono degni di attenzione, ad iniziare dall'articolo 19, che, fra Nuova Sabatini e voucher manager, può sostenere le imprese nel passaggio ad Industria 4.0, per proseguire con il successivo articolo 20 che proroga l'incentivo per l'occupazione nel Mezzogiorno e con l'articolo 38, che istituisce un fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa. Interessante inoltre la misura, prevista all'articolo 49, che prevede la concessione di terreni alle famiglie con un terzo figlio nato fra il 2019 e il 2021, così da ottenere un duplice obiettivo, la cura del territorio ed un sostegno ai nuclei familiari (in questo senso, alcune misure contenute nella proposta di legge di semplificazione fiscale attualmente in discussione presso la VI Commissione alla Camera dei deputati, in particolare le due sull'Iva agevolata sui prodotti per l'infanzia e il rifinanziamento del bonus bebè, potrebbero transitare nella legge di bilancio); l'altra dell'articolo successivo che introduce un bonus contributivo per l'assunzione di giovani eccellenze; la riduzione dei costi della politica, con l'intervento, ai sensi dell'articolo 75, sui trattamenti previdenziali e i vitalizi di presidenti, assessori e consiglieri di regioni e province autonome.

### Analisi della legge di bilancio 2019

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Risultati differenziali bilancio dello Stato	Si rimanda all’Allegato 1 per i livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2019, 2020 e 2021.	
Art. 2 – Sterilizzazione clausole salvaguardia Iva e accise	Si definiscono le aliquote Iva ridotta e ordinaria, nonché per le accise.	La sterilizzazione delle aliquote Iva e delle accise è un passaggio necessario per evitare un aggravio dei costi per le famiglie e le imprese. Rimane, comunque, la necessità ribadita anche negli anni passati di procedere ad una rivisitazione dei vari panieri delle aliquote Iva. In tale senso, appare molto interessante la misura contenuta nella proposta di legge 1074 che prevede l’inserimento dei prodotti per bambini e per la cura della non autosufficienza e la disabilità nel paniere dell’aliquota ridotta.
Art. 3 – Sterilizzazione aumento accise di carburanti	A decorrere dal 1° gennaio 2019 viene abrogato il comma 3 dell’articolo 19 del dl 91/2014.	Per la sterilizzazione dell’Iva sulle accise dei carburanti si rimanda alle considerazioni espresse all’articolo precedente. Anche in questo caso, è utile una revisione dell’intera platea delle accise che negli anni si sono accumulate.
Art. 4 – Estensione del “regime forfetario” (Minimi)	Sono apportate alcune modifiche alla legge 190/2014, con riferimento ai commi da 54 dell’articolo 1. Il regime forfetario dei minimi si applica anche ai contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro annui. Cambia anche la casistica delle esclusioni. Si fa riferimento all’allegato 4 per la tabella con i coefficiente di redditività.	La misura appare utile in quanto punta ad intercettare una fascia di contribuenti si caratterizzano per ricavi o compensi contenuti.
Art. 5 – Imposta sostitutiva sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni	A decorrere dal 2019, ai docenti di ogni ordine e grado che svolgono ripetizioni private si applica una imposta sostitutiva del 15% sui compensi. Se dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare lo svolgimento dell’attività extra all’amministrazione. L’imposta è versata entro il termine per il	Da valutare nel concreto l’impatto di una misura che potrebbe favorire l’emersione di una parte di sommerso.

	versamento dell'irpef. È atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.	
Art. 6 – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti professioni	A decorrere dal 2020, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi compresi fra 65.001 e 100mila euro si applica una aliquota sostitutiva del 20%. Il comma 3 definisce le esclusioni dalla presente norma.	La misura contenuta nel presente articolo si collega concettualmente a quella del precedente articolo 4, andando ad intervenire nella fascia immediatamente superiore fino a 100mila con l'introduzione di una aliquota sostitutiva del 20%. I due articoli si muovono nel senso del progressivo avvicinamento alla flat tax.
Art. 7 – Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef	Sono apportate una serie di modifiche al Dpr 917/1986, con riferimento alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali.	Si tratta di una misura di carattere fiscale che interessa le imprese commerciali.
Art. 8 – Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali e per l'incremento dell'occupazione	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalla impresa e dagli enti indicati può essere assoggettato all'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico ridotta di nove punti per la parte destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi o del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari.	La misura appare condivisibile in quanto utile a produrre due effetti, il rinnovamento dei beni strumentali a disposizione dell'azienda e le assunzioni di personale, per le quali sarebbe preferibile comunque puntare sulle assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9 – Cedolare secca sul reddito di locazione di immobili ad uso commerciale	La cedolare secca del 21% (art. 3 del dlgs 23/2011) si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso commerciale stipulati nel corso del 2019; gli immobili devono avere una superficie fino a 600 mq. Sono previsti dei limiti all'applicazione della norma; il contribuente può essere optare per il regime ordinario.	La norma è condivisibile in quanto è in linea con una analoga previsione per l'affitto di immobili ad uso residenziale. Potrebbe aiutare a far emergere una parte di sommerso.
Art. 10 – Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iperammortamento)	Le misure volte a favorire i processi di trasformazione tecnologica sul modello Industria 4.0 si applicano anche agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive sul territorio nazionale, effettuati entro il 31	La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 1, comma 9, della legge 232/2016.

	dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 con pagamento di acconti pari al 20%. Il comma 2 individua le maggiorazioni da applicare in ragione dell'ammontare dell'investimento, mentre il comma 3 è relativo agli investimenti in beni immateriali	
Art. 11 – Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili	Sono prorogate al 31 dicembre 2019 le misure di incentivazione fiscale sugli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e l'acquisto di mobili previste nel decreto legge 63/2013.	Si tratta di misure che hanno incentivato molte famiglie ad effettuare interventi di efficientamento energetico, per cui la loro proroga è condivisibile.
Art. 12 – Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde	Viene prorogata al 2019 la misura che riconosce delle detrazioni fiscali sul verde, previste dall'articolo 1, comma 12, della legge 205/2017.	La proroga al 2019 è condivisibile.
Art. 13 – Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	Viene rimodulata la misura prevista dall'articolo 3 del dl 145/2013, relativa al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta del 50% nei casi di personale dipendente e di contratti stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, mentre negli altri casi il credito d'imposta è al 25%.	Per effetto delle rimodulazione apportata, il fondo disponibile scende a 10 da 20 milioni. L'auspicio è che si possa implementare il fondo nel corso dell'iter parlamentare o con interventi successivi.
Art. 14 – Canone Rai	Le misure sul canone Rai si applicano anche agli anni successivi al 2018.	Si tratta di una misura condivisibile.
Art. 15 Fondo investimenti amministrazioni centrali	Per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali è istituito un fondo con una dotazione di 2,9 miliardi per il 2019, di 3,1 miliardi per il 2020 e di 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il riparto del fondo con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 gennaio 2019; è prevista la revoca dei finanziamenti non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione. È prevista una attività di monitoraggio.	La misura mette in campo risorse per complessivi 12,8 miliardi di euro in quattro anni. Si può discutere la congruità di quanto stanziato, ma resta il messaggio importante degli investimenti nelle Amministrazioni centrali.
Art. 16 – Fondo investimenti enti territoriali	Viene istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3 miliardi per il 2019, 3,4 miliardi per il 2020, 2 miliardi per il 2021, di 2,6 miliardi per il 2022, di 3 miliardi per il 2023, di 3,4 miliardi per il 2024, di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni per	Si tratta di un investimento consistente che nel complesso, dal 2019 al 2033, quota 47,350 miliardi di euro. È chiaro che, come in altri casi, si può sempre discutere su quanto sia congruo l'ammontare dello stanziamento, però il segnale

	<p>ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 3,450 miliardi per il 2027, di 3,250 per ciascuno degli anni 2028 al 2033 e di 1,5 miliardi a decorrere dal 2034. Le finalità sono individuate nell'edilizia pubblica, nella manutenzione della rete viaria, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella prevenzione del rischio sismico e nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali.</p>	<p>inviato è comunque importante perché dal rilancio degli investimenti in ambito territoriale passa larga parte della ripresa economica ed occupazionale del Paese. Inoltre, quanto accaduto in queste settimane, per gli effetti dell'eccezionale ondata di maltempo, conferma la necessità di interventi strutturali.</p>
<p>Art. 17 - Centrale per progettazione delle opere pubbliche</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita una Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, la quale opera in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, guidata da un coordinatore. Sono individuati i compiti della Centrale. La dotazione organica è fissata in 300 unità di personale, di cui il 70% con profili tecnici. È atteso un Dpr entro 180 giorni.</p>	<p>La struttura potrebbe svolgere una funzione di supporto alle amministrazioni centrali e territoriali importanti. Nella fase di monitoraggio andrà valutata la congruità della dotazione organica, in ragione dell'attività svolta.</p>
<p>Art. 18 - InvestItalia</p>	<p>Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione sugli investimenti pubblici e privati denominata InvestItalia che opera in raccordo con la cabina di regia, prevista dal dl 109/2018. Sono indicati i compiti attribuiti. Ad InvestItalia è assegnato un contingente di personale. La dotazione è di 25 milioni di euro.</p>	<p>Lo strumento è volto a supportare l'attività della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di investimenti.</p>
<p>Art. 19 - Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza artificiale, Blockchain e Internet of things, Voucher manager</p>	<p>L'articolo prevede una serie di misure di incentivazione. Nello specifico, il comma 1 stanziava 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per il 2024 per la cosiddetta nuova Sabatini (art. 1, comma 40, legge 205/2017). Il comma 2 stanziava 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti (art. 30, comma 1, dl 133/2014). Sui contratti di sviluppo (art. 43, dl 112/2008) è autorizzata la</p>	<p>Le misure del presente articolo non sono affatto scontate, in quanto rifeinanziano provvedimenti adottati da precedenti esecutivi. È quindi apprezzabile che il nuovo governo abbia voluto rifeinanziare delle disposizioni che hanno incontrato un particolare apprezzamento da parte del sistema delle imprese. Come per le altre norme contenute nei precedenti articoli, si può valutare la congruità dei singoli stanziamenti; di certo, però, si tratta di uno sforzo significativo sul versante del sostegno all'innovazione, peraltro con l'introduzione di alcune voci non</p>

spesa di 5 milioni per il 2019 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il comma 4 postula 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 60 milioni per il 2021 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei) sulla microelettronica. Il comma 5 rifinanzia il fondo per la crescita sostenibile finalizzato alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale: lo stanziamento è di 100 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020. La ripartizione delle risorse del comma 5 è con decreto del Mise. Il comma 7 autorizza lo Stato a sottoscrivere una o più quote dei fondi di Venture capital, i cosiddetti capitali di rischio; è atteso un decreto ministeriale, tenendo anche conto delle modifiche apportate alla disciplina dal comma 11. Il comma 12 recupera 2,5 milioni di euro disponibili sul conto Finest, Venture capital per l'area balcanica; il comma 16 recupera una medesima somma dal fondo Simest, che continua a gestire le disponibilità del Fondo Start up. Per effetto del comma 19, alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up. Il comma 20 istituisce un fondo presso il Mise per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza artificiale, della Blockchain e di Internet of things con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. È atteso un regolamento attuativo. L'articolo 21 attribuisce un contributo alle piccole e medie imprese tramite voucher per un importo massimo di 40mila euro, e comunque non superiore al 50% dei costi sostenuti a decorrere dal

considerate in precedenza. Sull'asseveramento del programma di rete andrebbero coinvolti gli enti bilaterali, in quanto il sindacato dei lavoratori ha un ruolo decisivo.



	<p>periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica in linea con i processi di trasformazione tecnologica e digitale del Piano nazionale Industria 4.0 e con i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa. I contributi sono erogati alle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, precedentemente asseverato dagli organismi di rappresentanza datoriale o dagli organismi pubblici, sempre tramite voucher di importo non superiore a 80mila euro. Gli importi sono erogati in base alle regole del "de minimis"; sono stanziati 25 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>	
<p>Art. 20 – Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno</p>	<p>I programmi operativi nazionali e i programmi operativi complementari possono prevedere misure per favorire l'assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Le risorse sono quantificabili in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Possono essere assunti giovani fino a 35 anni ovvero personale con almeno 35 anni privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In caso di giovani, l'esonero contributivo previsto dal dl 87/2018 (decreto Dignità) è elevato al 100% ed è cumulabile con altri benefici.</p>	<p>Si guarda alla misura con estremo favore, in quanto volta a sostenere l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno, dove l'incidenza della disoccupazione è maggiore. Nel recente passato, l'analoga misura è stata impiegata maggiormente per assumere personale con più di 35 anni piuttosto che giovani.</p>
<p>Art. 21 – Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico</p>	<p>È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per l'introduzione nell'ordinamento delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, con una dotazione di 9 miliardi di euro a decorrere dal 2019. Sono previsti degli appositi provvedimenti normativi per</p>	<p>Viene confermato il doppio intervento previsto dal contratto di governo, vale a dire l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e l'introduzione di nuove forme (quota 100) per l'uscita anticipata dal lavoro verso la pensione. In questo momento, il testo non indica, però, le modalità di</p>

	<p>disciplinare detta introduzione; in attesa dell'avvio della nuova disciplina, continua ad essere riconosciuto il reddito di inclusione (Rei). Il comma 2, al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e a forme di incentivazione dell'occupazione dei giovani, istituisce uno specifico fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 6.700 milioni di euro per il 2019 e di 7 miliardi a decorrere dal 2020. Sono attesi appositi interventi normativi. Gli eventuali risparmi in uno dei due fondi possono essere utilizzati a compensazione nell'altro, previo monitoraggio della spesa. Il comma 4 riserva fino ad un miliardo per ciascuno degli anni 2019 e 2020 delle risorse destinate al reddito di cittadinanza al potenziamento dei centri per l'impiego; 10 milioni per il 2019 sono riservati ad Anpal servizi.</p>	<p>attuazione, rinviando il tutto a dei provvedimenti attuativi, che sarebbe utile venissero analizzati con le parti sociali. Resta comunque l'aspetto positivo che le due misure che hanno un impatto importante su povertà e lavoro sono state confermate per un ammontare complessivo vicino al punto di prodotto interno lordo.</p>
Art. 22 – Sistema duale	<p>Per il 2019, sono stanziati 50 milioni a sostegno dei contratti di lavoro che prevedono occupazione e formazione.</p>	<p>La misura è particolarmente apprezzata poiché è volta a favorire il percorso di studio e di lavoro dei giovani.</p>
Art. 23 – Piani di recupero occupazionale	<p>L'articolo prevede a recuperare risorse stanziati e non impiegate a sostegno dei piani di recupero occupazionale, compresa la proroga della cassa integrazione straordinaria.</p>	<p>Si tratta di risorse non utilizzate che diventano utili per coprire gli interventi in materia di lavoro. In altri provvedimenti di urgenza, il governo è intervenuto con la proroga della cassa integrazione.</p>
Art. 24 - Anpal	<p>Le somme stanziati e non spese per le finalità previste dall'articolo 10 del dl 91/2017 (ulteriori misure di incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno) rimangono nella disponibilità dell'Anpal per essere destinati ad interventi di politica attiva.</p>	<p>La politica attiva assume sempre una maggiore centralità alla luce dei profondi cambiamenti in corso nel sistema produttivo, per cui è condivisibile la decisione di confermare le risorse non spese nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per le politiche attive.</p>
Art. 25 – Fondo politiche migratorie	<p>Il fondo politiche migratorie è incrementato di 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2019.</p>	<p>Il riferimento è all'articolo 45 del dlgs 286/1998.</p>
Art. 26 – Incentivi al contratto di apprendistato	<p>Sono stabiliti in 5 milioni annui per il 2018, per il 2019 e a decorrere dal</p>	<p>Sono rimodulati al ribasso i fondi destinati all'incentivazione dei</p>

	2020 i fondi da destinare agli incentivi previsti dall'articolo 32, comma 1, del dlgs 150/2015.	contratti di apprendistato di primo livello. È importante fare una valutazione in corso d'opera per capire se è necessario procedere ad un rafforzamento della dotazione complessiva in ragione delle richieste formulate.
Art. 27 – Investimenti qualificati	Viene innalzata dal 5 all'8% la quota di attivo patrimoniale da destinare ad investimenti qualificati.	La norma fa riferimento al comma 88 dell'articolo 1 della legge 232/2016.
Art. 28 – Assunzioni nella pubblica amministrazione	Viene rifinanziato il fondo destinato alle assunzioni nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato con 130 milioni nel 2019, 320 milioni nel 2020 e per 420 milioni a decorrere dal 2021. Si tratta di assunzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalle facoltà assunzionali. Le assunzioni, tenendo conto delle vacanze di organico, sono previste nelle amministrazioni centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Nella ripartizione delle risorse si tiene conto delle richieste, finanziando in via prioritaria il reclutamento di personale in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, la qualità dei servizi pubblici, la gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, la contrattualistica pubblica, i controlli di gestione e attività ispettiva, la tecnica di redazione degli atti normativi e l'analisi e la verifica di impatto della regolamentazione e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio. Di norma, salvo casi motivati per la professionalità ricoperta, l'assunzione è per concorso pubblico unico, per esami o per titoli ed esami e per figure professionali omogenee. Il comma 4 riserva una quota di 3mila assunzioni per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle carceri, anche tenendo conto della prevenzione delle condizioni di	Il presente articolo presenta delle misure molto interessanti e condivisibili, in quanto segnalano l'intenzione di invertire la tendenza che ha guidato gli ultimi esecutivi: nella pubblica amministrazione si può assumere; anzi è necessario farlo per ridare efficienza ed efficacia al sistema. È significativo che le nuove assunzioni siano da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle normalmente previste per effetto delle facoltà assunzionali riconosciute dalla legge.

	<p>marginalità dei detenuti e per la creazione di una rete per detenute madri e per gli istituti che ospitano minorenni; sono definite le risorse necessarie. Il comma 5 dà il via libera a 775 assunzioni, distinte su quattro voci, per potenziare la dotazione di personale in capo all'amministrazione dell'interno, anche con riferimento ai compiti in materia di immigrazione; le assunzioni sono aggiuntive rispetto alle normali facoltà assunzionali. 400, invece, le assunzioni aggiuntive in capo al Ministero dell'ambiente, più altri 20 in posizione dirigenziale di livello dirigenziale non generale. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 6 posizioni dirigenziali non generali e di 85 unità di personale, mentre il comma 8 stanziava risorse per rafforzare la dotazione organica di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali. Il comma 9 specifica che la maggiore dotazione di Consiglio di Stato e Tar è di 26 unità. Il comma 10 incrementa la dotazione organica dell'Agenzia per la sicurezza nazionale delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, di cui all'articolo 12 del dl 109/2018. È atteso un decreto ministeriale per rimodulare la dotazione organica della carriera diplomatica. Il comma 12 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a reclutare personale in aggiunta nella misura di 500 unità; è ammesso, ai sensi del comma successivo, anche lo scorrimento delle graduatorie fino ad un massimo di risorse di 3,75 milioni.</p>	
<p>Art. 29 – Magistrati ordinari</p>	<p>L'articolo stanziava le risorse per l'assunzione di nuovi magistrati ordinari vincitori di concorso. Inoltre, nuove assunzioni, per un totale di 600 unità, in aggiunta a quelle ordinarie, sono previste dal comma</p>	<p>L'incremento della dotazione organica nella magistratura è condizione necessaria per ridurre i tempi del contenzioso che finisce per penalizzare l'intero sistema Italia.</p>

	3, con un primo bando da 200 unità nel 2019.	
Art. 30 – Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia	Si dà il via libera ad assunzioni straordinarie per 6.150 unità nelle Forze di polizia, di cui 362 nella Polizia penitenziaria. Le assunzioni sono spalmate dal 2019 (1.043 unità) al 2023 (1.139 unità) con una distribuzione fra Polizia, Carabinieri e Finanza. Sempre nella Polizia penitenziaria sono altresì previste assunzioni di 86 unità (2019), 200 unità (anticipazione sul 2022) e 652 unità (ordinarie sul 2019) con scorrimento delle graduatorie vigenti. I commi 3, 4, 5 e 6 definiscono le coperture.	L'articolo 30 risponde alla necessità primaria di rafforzare la dotazione organica di personale impiegato nel comparto sicurezza, un obiettivo condivisibile e da sostenere.
Art. 31 – Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	L'articolo prevede l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tre tranche: 650 unità non prima del 10 maggio 2019; 200 unità non prima del 1° settembre 2019; 650 unità non prima del 1° aprile 2020. La dotazione è aggiuntiva alle normali facoltà assunzionali. Si provvede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria.	L'assunzione di 1.500 unità di personale fra i vigili del fuoco è assolutamente necessario, anche per fronteggiare le tante incombenze che investono il Corpo.
Art. 32 – Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori	Viene incrementato il fondo per il finanziamento ordinario delle università per 20 milioni per il 2019 e di 58,63 milioni a decorrere dal 2020 per l'assunzione di ricercatori. È atteso un decreto per la ripartizione delle risorse fra le diverse università. Il comma 2 modifica un comma dell'articolo 16 del dlgs 218/2016 relativo alla valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta.	Il rafforzamento della ricerca è fondamentale per il sistema Paese, per cui l'inserimento di mille giovani ricercatori è vista con estremo favore.
Art. 33 - Inail	L'Inail è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità nel 2019 e ad istituire un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari composto da dieci componenti.	Le misure relative all'Inail, che sono condivisibili ed apprezzate, sono rivolte prioritariamente a rafforzare l'azione dell'Istituto sull'edilizia sanitaria e scolastica.
Art. 34 – Rinnovo contrattuale 2019-2021	Per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e per i miglioramenti economici del personale statale sono stanziati 1,1 miliardi per il 2019,	Lo stanziamento di 4,3 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni dello Stato è un

	<p>1,425 miliardi per il 2020 ed 1,775 miliardi per il 2021. Per le altre amministrazioni, compreso il personale del Servizio sanitario nazionale, gli oneri sono posti in capo ai rispettivi bilanci, con una quantificazione delle risorse demandata ai comitati di settore. In attesa del rinnovo, si provvede ad una anticipazione dello 0,42% dal 1° aprile 2019 e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019 e all'erogazione dell'elemento perequativo una tantum. Il comma 6 riserva una quota di 210 milioni per la valorizzazione dei servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione nel settore della sicurezza.</p>	<p>atto fortemente apprezzato, anche perché non scontato. Come noto, i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego sono stati rinnovati soltanto fra il novembre del 2017 e i primi mesi del 2018, dopo che erano fermi dal 2009. Il tutto, peraltro, per un ammontare assolutamente inferiore a quanto effettivamente spettante per il recupero dell'inflazione cumulata. L'ultimo rinnovo, infatti, ha portato ad un incremento per il triennio 2016-2018 nell'ordine di poco superiore ai quattro punti percentuali medi a fronte di una inflazione cumulata dal 2009 di quasi dieci punti percentuali.</p>
<p>Art. 35 – Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro</p>	<p>L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, 300 unità nel 2019, 300 unità nel 2020 e 400 unità nel 2021. Lo stesso articolo provvede ad aumentare le sanzioni per occupazione di lavoratore irregolare (100 euro) con una destinazione del 15% alla contrattazione integrativa per un ammontare massimo di 500mila euro.</p>	<p>L'incremento della dotazione organica degli ispettori del lavoro in capo all'Ispettorato nazionale è fondamentale per assicurare un maggiore controllo ed un contrasto all'evasione contributiva ed assicurativa e, più in generale, al lavoro irregolare, condizione necessaria anche per favorire una riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro.</p>
<p>Art. 36 – Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</p>	<p>Per il riordino dei ruoli e delle carriere è previsto uno stanziamento di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020.</p>	<p>La misura risponde ad una esigenza più volte rappresentata dal personale dipendente del comparto ed è quindi apprezzata.</p>
<p>Art. 37 – Fondo per le politiche giovanili</p>	<p>Il fondo per le politiche giovanili incrementato di 30 milioni a decorrere dal 2019.</p>	<p>Il riferimento è all'articolo 19, comma 2, del dl 223/2006. Si tratta di una misura condivisibile.</p>
<p>Art. 38 – Fondo per il ristoro dei risparmiatori</p>	<p>Per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, nei casi delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa fra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018. La dotazione iniziale è di 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il comma 2 individua le caratteristiche del risparmiatore per poter accedere al fondo, mentre il comma 3 indica le condizioni di operatività del fondo</p>	<p>Per accedere al ristoro è necessario che il danno subito sia stato riconosciuto con una sentenza del giudice o con una pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie. La previsione del fondo è utile come segnale di attenzione nei confronti dei risparmiatori, ma anche verso gli istituti di credito che, in passato, hanno piazzato azioni ed altri prodotti speculativi con oggettiva ed eccessiva facilità, pure</p>

	<p>stesso. È ammessa la presentazione di domanda di risarcimento del danno anche a coloro che hanno aderito ad iniziative transattive assunte dalle banche. Per accelerare il procedimento, la Consob potenzia l'attività dell'Arbitro, con la previsione di un collegio ad hoc per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'Isee non superiore a 35mila nell'anno 2018. È atteso un decreto ministeriale entro il 31 gennaio 2019; è atteso inoltre un protocollo fra la Consob e il fondo interbancario di tutela dei depositi. Il comma 12 fa riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla Banca popolare di Vicenza e da Veneto Banca.</p>	<p>verso soggetti con ridotta educazione finanziaria.</p>
<p>Art. 39 – Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie</p>	<p>È autorizzata una spesa di 50 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. È previsto un monitoraggio.</p>	<p>La riduzione delle liste di attesa è un obiettivo condivisibile per assicurare una migliore e più efficiente sanità.</p>
<p>Art. 40 – Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2020</p>	<p>Nel 2019, viene confermato il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard in 114,435 miliardi nel 2019; l'anno successivo vi è un incremento di 2 miliardi e di ulteriori 1,5 miliardi nel 2021. Le regioni e le province autonome, per accedere alle risorse, devono prima sottoscrivere una specifica intesa in sede di Conferenza permanente che contempra misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, di efficientamento dei costi, nonché la revisione del sistema di compartecipazione, il rispetto degli obblighi di programmazione, la valutazione dei fabbisogni di personale, l'implementazione di infrastrutture, la promozione della ricerca, l'efficientamento dei fattori produttivi, l'ammodernamento tecnologico. 10 milioni sono destinati all'attivazione di borse di</p>	<p>La conferma dei livelli di finanziamento per il 2019 ed incremento di quelle per gli anni successivi non è un fatto scontato, per cui si guarda con favore alla misura adottata. Condivisibile anche il passaggio sull'obbligo di definire una specifica intesa.</p>

	studio per i medici di medicina generale.	
Art. 41 – Contratti di formazione specialistica	Per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, l'autorizzazione di spesa è aumentata di 22,5 milioni per il 2019, di 45 milioni per il 2020, di 68,4 milioni per il 2021, di 91,8 milioni per il 2022 e di 100 milioni a decorrere dal 2023.	Si tratta di una misura che fornisce una prima importante risposta alla carenza di personale in possesso dei determinate caratteristiche professionali.
Art. 42 – Programmi di edilizia sanitaria	Sale da 24 a 26 miliardi l'importo delle risorse destinate al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico in ambito sanitario. È prevista la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni.	La misura risponde all'esigenza di ammodernamento, anche tecnologico, della nostra infrastruttura sanitaria. Molto positivo l'incremento di 2 miliardi di euro.
Art. 43 – Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario	Il fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario è utilizzabile anche per finanziare interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari minorili.	Si riferimento all'articolo 1, comma 475, della legge 205/2017.
Art. 44 – Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante modifiche per il riequilibrio territoriale	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 7-bis del dl 243/2016 di carattere formale (la nuova denominazione del Ministero per il Sud) e sostanziale (il posticipo dal 30 giugno 2017 al 30 giugno 2019 per l'emanazione di un decreto). Sono introdotti alcuni obblighi di trasmissione in capo alle amministrazioni centrali, alla formulazione dei contratti di programma con Anas e Rete ferroviaria italiana. È prevista la presentazione di un rapporto annuale di monitoraggio.	Le modifiche sono volte ad ottimizzare le attività disposte con l'articolo 7-bis del dl 243/2016, relativo al riequilibrio territoriale.
Art. 45 – Modifiche alla misura "Resto al Sud"	Sono apportate alcune modifiche al dl 91/2017. Possono accedere alle misure dell'articolo 1 le persone fino a 45 anni (attuale limite è a 35 anni), comprese quelle che svolgono le attività libero professionali.	L'articolo 1 del dl 91/2017 riconosce delle agevolazioni ai giovani imprenditori delle regioni del Mezzogiorno, Isole comprese. La decisione di allargare la platea dei potenziali beneficiari è condivisibile.
Art. 46 – Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche	Le funzioni del commissario straordinario per la verifica dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche sono prorogate al 31	Il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, che rappresentano un patrimonio culturale del nostro Paese, è stato avviato da qualche



	dicembre 2020.	anno.
Art. 47 – Sport bonus	Si riconosce un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali offerte dai privati nel 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il limite di spesa è fissato a 13,2 milioni di euro.	Nel decreto attuativo sarebbe utile anche l'individuazione delle priorità, ad iniziare, ad esempio, delle palestre ed altre strutture utilizzate dalle scuole.
Art. 48 – Disposizioni in materia di sport	Cambia il nome della società Coni Servizi che diventa Sport e Salute. Il finanziamento massimo per Coni e per Sport e Salute è nell'ordine di 410 milioni di euro. Sono rivestite le quote di partecipazione azionaria. Il comma 5 prevede una diversa distribuzione della quota di diritti televisivi per le società calcistiche: si tiene conto anche del minutaggio di gioco dei giovani calciatori, intendendo con giovani calciatori i giovani cresciuti nei vivai fra i 15 e 21 anni, tesserati per almeno tre interi campionati di serie A. Dalla stagione sportiva 2019-2020, le squadre di calcio di serie A e B possono accedere alla ripartizione delle risorse previa revisione legale dei bilanci.	Sulla ripartizione di fondi in base al minutaggio dei giovani calciatori è possibile un ulteriore passo in avanti, prediligendo, anche in un'ottica di rilancio della Nazionale, i giovani giocatori italiani. Come compensazione si potrebbe pensare non ai campionati interi, ma soltanto ad una sessione compresa fra i mercati estivi ed invernali.
Art. 49 – Interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	L'articolo prevede la concessione di terreni per un periodo non inferiore a venti anni alle famiglie con un terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021; è possibile la concessione di terreni anche a società costituite da giovani imprenditori agricoli nella quali le famiglie di cui sopra hanno una quota pari al 30%. Alle famiglie è concesso un mutuo fino a 200mila euro per la durata di 20 anni a tasso zero per l'acquisto di una abitazione nei pressi del terreno. Sono stanziati 5 milioni per il 2019 e 15 per il 2020. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di una misura molto interessante e sicuramente innovativa sotto tanti punti di vista. Si potrebbe pensare, in caso di risorse maggiori rispetto alle richieste di allargare la possibilità anche alle famiglie che già hanno tre figli.
Art. 50 – Bonus occupazionale giovani eccellenze	Ai datori di lavoro privato che, nel 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato giovani laureati o dottori di ricerca è riconosciuto un bonus di massimo	La misura è assolutamente condivisibile, in quanto volta a premiare il merito. Una riflessione va però fatta sul periodo di conseguimento della laurea;

	<p>8mila euro, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per dodici mesi. I giovani devono avere conseguito fra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 una laurea con votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso e prima dei 34 anni di età oppure di un dottorato di ricerca, sempre nella stessa fascia temporale. È possibile anche assumere a tempo parziale; si applica pure alle trasformazioni avvenute nel 2019. Non è ammesso lavoro domestico e non possono accedere i datori di lavoro che negli ultimi dodici mesi hanno proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo. È prevista la revoca del bonus in caso di licenziamento ed assunzione di altra persona nei 24 mesi successivi. È possibile cumulare il bonus con altre misure; è attesa una circolare Inps ed un monitoraggio. La copertura è con fondi Pon Spao.</p>	<p>premesse che potrebbe anche essere eliminato il riferimento temporale, il solo indicare la data del 30 giugno 2019 esclude di fatto la sessione estiva ed autunnale, quando poi le assunzioni sono possibili fino al 31 dicembre 2019.</p>
<p>Art. 51 – Modifiche al dlgs 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</p>	<p>Viene aggiunto un comma all'articolo 24 del dlgs 175/2016 per effetto del quale le amministrazioni pubbliche non sono tenute, fino al 31 dicembre 2021, alla revisione e all'alienazione delle partecipate, laddove dette partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.</p>	<p>Le partecipate rappresentano un patrimonio della collettività; laddove sono gestite in maniera efficace ed efficiente è quindi giusto e corretto non procedere ad una loro alienazione.</p>
<p>Art. 52 – Equipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole</p>	<p>Fino a 120 docenti possono essere esonerati dal servizio negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per costituire delle equipe formative territoriali, con specifico riferimento alle azioni del piano per la scuola digitale.</p>	<p>Si tratta di una misura interessante al buon successo della quale potrebbero contribuire anche le imprese e, soprattutto, gli enti bilaterali e i fondi interprofessionali che hanno le competenze necessarie.</p>
<p>Art. 53 – Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali</p>	<p>A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 unità.</p>	<p>La musica continua a rappresentare una interessante opportunità occupazionale per i giovani, per cui la misura è condivisibile.</p>
<p>Art. 54 – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex cococo presso le istituzioni</p>	<p>A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da part time a tempo pieno del personale Ata assunto</p>	<p>Si tratta di una misura attesa da parte dei lavoratori coinvolti, ma anche dalle stesse Istituzioni scolastiche che possono avere e</p>

scolastiche	nell'anno scolastico in corso, nei limiti di spesa già individuati. La trasformazione avviene mediante scorrimento delle graduatorie.	garantire servizi più efficienti.
Art. 55 - Fondo per l'attuazione del programma di governo	È istituito un fondo con una dotazione di 185 milioni per il 2019 e 430 milioni a decorrere dal 2020.	Il fondo è in capo al Mef.
Art. 56 - Politiche invariate	Il comma 1 stanza le risorse per assicurare i servizi di pulizia nelle scuole incrementando fino a 190 milioni quelle per il 2019 ed aggiungendo 194 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021. Il comma 2 istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per fronteggiare gli oneri derivanti dai contenziosi relativi all'errata attribuzione di contributi erariali.	La vicenda dei servizi di pulizia nelle scuole andrebbe risolta nell'interesse degli utenti, ma anche del personale impiegato, spesso operativo per poche ore alla settimana con pesanti conseguenze reddituali.
Art. 57 - Misure di razionalizzazione della spesa pubblica	Il Ministero dell'interno pone in essere delle azioni finalizzate a razionalizzare la spesa per l'accoglienza degli immigrati, compresa la riduzione del costo giornaliero, per un ammontare di almeno 400 milioni nel 2019, di 550 milioni del 2020 e di 650 milioni nel 2021. Ulteriori risparmi possono essere definiti entro il 30 settembre di ogni anno; le risorse rimangono nella disponibilità del Ministero. Viene rivista la riduzione di spesa da effettuarsi attraverso il ricorso alla Consip (comma 4); sempre Consip si avvale dell'Avvocatura dello Stato (comma 5). Il comma 6 ha effetti a decorrere dal 1° gennaio 2020, come pure i successivi commi 7 ed 8. Anche i commi 9 e 10 fanno riferimento alla Consip. Il comma 11 pone in campo alle società emittenti strumenti finanziari gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata. Il comma 12 alza da 5 ad 8 milioni la parte derivante dalla restituzione delle somme concesse alle imprese con riferimento all'articolo 1, comma 30, della legge 147/2013. Il comma 13	Si tratta di misure diverse che dovrebbero favorire una razionalizzazione della spesa pubblica. La riduzione delle risorse per l'immigrazione è in linea con la contrazione degli sbarchi che si è registrata negli ultimi mesi. Da monitorare con attenzione la parte relativa alle innovazioni nel percorso di alternanza fra scuola e lavoro che, nella versione del governo, dovrebbero ora essere orientati al perseguimento di competenze trasversali e per l'orientamento.

	<p>proroga alcune misure relative alle misure energetiche; il comma 14 richiama l'articolo 21-bis del dl 83/2015 sulla riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria. Il comma 15 riduce il contributo italiano alle Nazioni unite, mentre il comma 16 interviene in maniera indiretta sui costi elettorali, prevedendo che le sezioni elettorali possono arrivare fino a 5 mila elettori. Il comma 17 disciplina il versamento delle risorse per i progetti nell'ambito scolastico. I commi 18, 19, 20 e 21 ridefiniscono la disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che vengono ridenominati percorsi per le competenze trasversali. Il comma 22 abroga i commi da 207 al 212 dell'articolo 1 della legge 208/2015, relativi alla chiamata diretta di studiosi stranieri da parte delle università.</p>	
<p>Art. 58 – Revisione del sistema di reclutamento di docenti scolastici</p>	<p>Sono apportate una serie di modifiche al dlgs 59/2017 sul reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Si passa da un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) ad un percorso annuale di formazione iniziale e prova. Fra le modifiche apportate, l'individuazione dei criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, la definizione delle prove orale e scritta, la graduatoria. Si riducono le risorse stanziare.</p>	<p>La revisione del sistema di reclutamento di docenti scolastici è una iniziativa che andrebbe comunque valutata con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria.</p>
<p>Art. 59 – Ulteriori misure di riduzione della spesa</p>	<p>L'articolo contiene riduzioni o rimodulazione della spesa pubblica, come di seguito elencato: spesa militare (comma 1, 60 milioni); Mise (comma 2, 38 più 40 milioni); ambiente (commi da 3 a 5, si interviene sul termovalorizzatore di Acerra e si incrementano le risorse per le bonifiche); pesca (comma 6, conferma di 5 milioni nel 2019 per il riconoscimento di un bonus</p>	<p>La spesa pubblica è oggettivamente da razionalizzare, per cui un attento monitoraggio sulla stessa può dare frutti interessanti. Preoccupa la riduzione, ma nel 2020, dello stanziamento per il riconoscimento di un bonus di 30 euro ai lavoratori della pesca in occasione del cosiddetto fermo-pesca. Piuttosto, sarebbe utile pensare all'introduzione di un</p>

	<p>giornaliero in caso di fermo pesca, ma riduzione di 500mila euro nel 2020); bonus cultura diciottenni (comma 7, riduzione di 20 milioni nel 2019); musei (comma 8, misure di efficientamento nei musei); credito di imposta (comma 9, riduzione di 5,590 milioni su bonus cinema, cultura e libri).</p>	<p>ammortizzatore sociale stabile sul modello di quanto accade in altri settori produttivi, come ad esempio l'agricoltura e l'edilizia, soggetti come la pesca alle avverse condizioni meteorologiche. Inoltre, sarebbe utile rivedere la platea dei lavori usuranti, allargandola ai lavoratori del settore della pesca.</p>
<p>Art. 60 – Semplificazione delle regole di finanza pubblica</p>	<p>Regioni, province autonome, città metropolitane, province e comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Si richiama il rispetto alle norme contenute nel dlgs 118/2011. Il comma 3 definisce il concetto di equilibrio, mentre il comma 4 specifica quale normativa si applica in caso di scostamento dagli impegni finanziari assunti. A decorrere dal 2019, cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nella legge 232/2016. Il fondo relativo è ridotto di 404 milioni nel 2020, di 711 milioni nel 2021, di 1.334 nel 2022, di 1.528 nel 2023, di 1.931 milioni nel 2024, di 2.050 nel 2025, di 1.891 nel 2026, di 1.678 milioni nel 2027 e di 1.500 milioni a decorrere dal 2028.</p>	<p>È fondamentale raggiungere due obiettivi, vale a dire, da una parte, la razionalizzazione della spesa complessiva dei vari livelli amministrativi, dall'altra, la garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio che non può venire meno.</p>
<p>Art. 61 – Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario</p>	<p>Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020. Per il 2019 è riconosciuto alle regioni a statuto ordinario un contributo finalizzato al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici di 2.496,20 milioni di euro per il 2019, tenendo conto della tabella allegata e di un'eventuale intesa in sede di Conferenza entro il 31 gennaio 2019. Gli investimenti diretti e indiretti dovranno quotare almeno 800 milioni di euro nel 2019. Per il 2020, il contributo è fissato a 1.746,20 milioni di euro, di cui 343 verso gli investimenti. Il comma 6 chiarisce quando gli investimenti, diretti e indiretti, possono considerarsi nuovi.</p>	<p>La misura contenuta nell'articolo 61 rappresenta una decisa inversione di tendenza, in quanto, dopo anni di continui tagli ai trasferimenti verso le regioni, si danno contributi per quasi 2,5 miliardi di euro per gli investimenti pubblici che avranno ricadute positive sull'economia e il lavoro. Il sistema, per così dire di bonus-malus, in quanto da una parte si incentivano gli investimenti e, dall'altra, si tagliano i contributi ordinari, per funzionare ha bisogno che le regioni si attivino in maniera rapida. Più sono efficienti, è meglio è per il cittadino.</p>

	<p>Le regioni potranno intervenire su investimenti per la messa in sicurezza degli edifici, per l'adeguamento sismico, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale, per interventi nel settore della viabilità e dei trasporti, per l'edilizia sanitaria e residenziale pubblica, per interventi a favore delle imprese per la ricerca e l'innovazione. Entro il 31 luglio dal 2019 al 2023 le regioni adottano gli impegni finanziari necessari, mentre il 31 marzo dell'anno successivo procedono alla certificazione dell'avvenuto impegno; in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, le regioni sono tenute entro il 31 maggio ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 10 definisce l'ammontare del contributo delle regioni nella misura equivalente a quanto stanziato per incentivare gli investimenti negli anni 2019 e 2020 nei commi precedenti. È attesa un'intesa in sede di Conferenza entro il 31 gennaio 2019.</p>	
<p>Art. 62 – Compensazione dei crediti e debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica</p>	<p>È allegata una tabella in base alla quale il Mef è autorizzato a fare le compensazioni crediti/debiti fra regioni e province autonome della tassa automobilistica.</p>	<p>Le compensazioni sono relative al periodo 2020-2034.</p>
<p>Art. 63 – Rapporti finanziari con le autonomie speciali</p>	<p>È prevista la definizione di accordi bilaterali con le regioni a statuto speciale, in linea con quanto indicato al precedente articolo 60, che richiama le sentenze dalla Corte costituzionale 77/2015, 154/2017 e 103/2018. Il contributo complessivo alla finanza pubblica è indicato in una tabella allegata per un totale di 2.376 milioni di euro per il 2019.</p>	<p>È possibile una diversa rimodulazione delle risorse richieste.</p>
<p>Art. 64 – Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario</p>	<p>Per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario, è previsto un contributo di 250 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, con ripartizione con decreto ministeriale (interno), previa intesa</p>	<p>Si tratta di un intervento necessario alla luce dello stato in cui versa larga parte del manto stradale, anche in seguito ai recenti eventi atmosferici. Una riflessione va fatta in ordine alla congruità dello stanziamento e sulla necessità di prevedere un</p>

	in sede di Conferenza.	investimento supplementare sulle città metropolitane, ad iniziare da Roma.
Art. 65 - Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo	Sono definite le regole per l'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo con indicazione dei relativi importi.	La situazione complessiva degli enti territoriali nel nostro Paese non appare particolarmente florida. Sono diversi gli enti locali in difficoltà; una parte di questi, pur avendo sulla carta le risorse sufficienti, si trova in difficoltà per effetto del contributo da erogare al fondo di solidarietà
Art. 66 - Semplificazione adempimenti contabili	A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche sostituisce la trasmissione delle certificazioni. Cambia l'articolo 161 del dlgs 267/2000, per effetto del quale il Ministero dell'interno può richiedere la certificazione di particolari dati finanziari non presenti in banca dati.	La misura riduce le incombenze in capo alle autonomie locali.
Art. 67 - Disciplina del fondo pluriennale per i lavori pubblici	Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. Sono apportate alcune modifiche al dlgs 267/2000.	Le modifiche apportate interessano la tenuta del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici.
Art. 68 - Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia	Tutte le risorse derivanti da economie di gestione, in fase di appalto o in corso d'opera più altri residui del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia sono acquisite al relativo fondo presso la Presidenza del consiglio dei ministri o al fondo sviluppo e coesione. Le convenzioni stipulate producono effetti nel corso del 2019; per eventuali rimborsi si fa riferimento al fondo sviluppo e coesione.	La misura serve alla Presidenza del consiglio dei ministri per recuperare risorse stanziare, ma non spese in un settore, peraltro importante, qual è quello della riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. In un successivo momento, sarebbe utile avere cognizione di quali città metropolitane o province non hanno mostrato efficienza ed efficacia nella spesa.
Art. 69 - Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma capitale	Il riferimento ai debiti avvenuti prima della data del 28 aprile 2008, per i quali sono state aperte linee di credito in tutto o in parte dopo quella data. Il comma 4 autorizza il commissario straordinario per il	La misura contenuta nel presente articolo è volta a favorire un accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma capitale.

	<p>governo ad intervenire di conseguenza, con la previsione del pagamento sul bilancio separato del piano di rientro. Roma capitale ha 36 mesi di tempo per avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti, accompagnate da specifiche attestazioni. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con Dpcm.</p>	
<p>Art. 70 – Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali</p>	<p>Le regioni e le province autonome che, a decorrere dal 2018, hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini indicati, possono procedere ad investimenti la cui copertura è costituita da debito da contrarre.</p>	<p>La misura punta a valorizzare le regioni e le province autonome virtuose nei pagamenti di beni e servizi, attraverso la possibilità di fare investimenti ricorrendo al debito.</p>
<p>Art. 71 – Variazioni di bilancio amministrative</p>	<p>Le eventuali variazioni di bilancio amministrative sono ammesse per le regioni le quali hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini indicati.</p>	<p>L'articolo 71 si muove nella stessa logica del precedente di valorizzare le regioni e le province autonome virtuose.</p>
<p>Art. 72 – Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del dlgs 68/2011</p>	<p>Viene istituito un tavolo tecnico governo – regioni per la definizione della quota di gettito derivante dalle attività di recupero dell'Ilva.</p>	<p>Il riferimento è al decreto legislativo 68/2011. La decisione di istituire un tavolo può essere utile; andrebbe anche affrontata la questione del federalismo fiscale.</p>
<p>Art. 73 – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale</p>	<p>La misura permette agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario di chiedere una anticipazione fino al 50% al Ministero dell'interno.</p>	<p>L'anticipazione è possibile in considerazione dei tempi di attesa della risposta della Corte dei conti.</p>
<p>Art. 74 – Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p>I mutui concessi da Cassa depositi e prestiti a comuni, province e città metropolitane trasferiti al Ministero dell'economia possono essere oggetto di rinegoziazione purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, di una serie di caratteristiche espressamente indicate, compresi la scadenza dopo il 31 dicembre 2022 ed un debito residuo da ammortizzare superiore a 10mila euro. Con decreto si provvede all'individuazione dei mutui che rientrano in tale opzione.</p>	<p>Si tratta di una operazione che permetterà di recuperare una parte di risorse.</p>
<p>Art. 75 – Riduzione dei costi della politica nelle regioni a</p>	<p>Il comma 1 vincola fino all'80% dei trasferimenti, esclusi quelli per il</p>	<p>La misura segue quelle già approvate per Camera e Senato. Per</p>



statuto speciale, ordinario e nelle province autonome	<p>Servizio sanitario, alla rideterminazione da parte delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già essere in favore di coloro che hanno ricoperto cariche di presidente, consigliere o assessore. Il tempo per adeguarsi è di quattro mesi; sei in caso in cui sia necessario procedere a modifiche statutarie. Entro il 31 marzo 2019 è attesa una intesa in sede di Conferenza. Per certificare l'avvenuto adempimento, i soggetti istituzionali deputati dovranno inviare una comunicazione alla Presidenza del consiglio, Dipartimento per gli affari regionali. In caso di mancato adeguamento, è assegnato un tempo di sessanta giorni per adeguarsi.</p>	<p>comprendere l'impatto di questa disposizione è necessario attendere l'eventuale intesa in sede di Conferenza dove si dovrà anche specificare il destino delle risorse rinvenute che dovrebbero comunque verosimilmente restare nella disponibilità della singola regione o provincia autonoma.</p>
Art. 76 – Fondo aree confine	<p>Si definiscono le risorse per il 2019 e per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il fondo per le aree di confine.</p>	<p>Le risorse sono incrementate di 5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>
Art. 77 – Fondo montagna	<p>Si provvede a rifinanziare il fondo nazionale per la montagna, previsto all'articolo 2 della legge 97/1994.</p>	<p>Le risorse raddoppiano rispetto a quelle stanziato fino al 2018; si passa da 5 a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>
Art. 78 – Fabbisogno finanziario Università	<p>Si pone un vincolo collegato al prodotto interno lordo per la definizione del fabbisogno delle università statali; sono escluse le poste destinate al rilancio degli investimenti e alla attività di ricerca ed innovazione. Solo per il 2019 non si tiene conto di quest'ultimo elemento, mentre nel 2020 si valuta correttamente l'ammontare della differenza fra riscossioni e pagamenti in ricerca dell'ultimo triennio. È atteso un decreto ministeriale, mentre spetta al Miur comunicare entro il 31 gennaio l'assegnazione del fabbisogno finanziario. Il Mef provvede ad un costante monitoraggio e ad una comunicazione mensile sul fabbisogno stesso. A decorrere dal 2021, il Miur può prevedere delle penalizzazioni economiche.</p>	<p>La misura punta ad una responsabilizzazione delle università sotto il profilo della gestione delle risorse finanziarie che saranno agganciate al prodotto interno lordo, cosa che rappresenta, per molti versi, una novità. È importante l'indicazione che, comunque, il saldo fra riscossioni e pagamenti in materia di ricerca ed innovazione è fuori da tale conteggio, a conferma di come si punti a valorizzare la qualità degli investimenti.</p>

<p>Art. 79 – Esigenze emergenziali</p>	<p>Il comma 1 è relativo all'esenzione dal pagamento dell'Imu fino al 31 dicembre 2019 per gli immobili nell'area dell'Italia centrale colpita dal sisma del 2016. Il comma 2 rinnova la sospensione dal pagamento delle rate dei mutui per gli immobili rientranti nell'area compresa fra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto colpita dal sisma del 2012. Il comma 3 proroga lo stato di emergenza per l'area colpita dal sisma del 2016, mentre il comma 4 proroga le funzioni commissariali fino al 31 dicembre 2020. I commi da 5 a 8 contengono misure a sostegno degli autotrasportatori, per il finanziamento della zona franca urbana e per l'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale con uno stanziamento rispettivamente di 80, 50 e 50 milioni per il 2019 e il 2020. Nel caso dell'autorità portuale lo stanziamento è anche per gli anni 2021 e 2022.</p>	<p>Si tratta di un intervento apprezzato, anche se, soprattutto nei casi del sisma dell'Italia centrale e del ponte Morandi di Genova, è fondamentale riportare l'area interessata alla normalità per evitare ripercussioni ancora più gravi sulla popolazione residente e sul sistema produttivo.</p>
<p>Art. 80 – Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (Preu)</p>	<p>Il prelievo sugli apparecchi da divertimento è incrementato dello 0,5% a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>	<p>Si tratta di una misura di copertura finanziaria.</p>
<p>Art. 81 – Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni</p>	<p>Sono prorogate di un anno le misure contenute all'articolo 2 del dl 282/2002, riferito alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con le aliquote sostitutive dell'8% e raddoppiata.</p>	<p>Si tratta di misura di carattere fiscale.</p>
<p>Art. 82 – Abrogazione Iri</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, i commi 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 232/2016 sono abrogati.</p>	<p>I commi indicati fanno riferimento all'imposta sul reddito di impresa (Iri).</p>
<p>Art. 83 – Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione Dta)</p>	<p>La deduzione del 10% sulle componenti negativi di Ires ed Irap per il periodo di imposta al 31 dicembre 2018 è differita al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026. Ai fini della determinazione</p>	<p>Si tratta di una norma fiscale che ha effetti sulle imprese.</p>

	dell'acconto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma precedente.	
Art. 84 – Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni	La percentuale della somma da versare quale acconto da parte delle assicurazioni è elevata all'85% nel 2019, al 90% nel 2020 e al 100% per gli anni successivi.	Il riferimento è all'articolo 9, comma 1-bis, della legge 1216/1961 che prevede un versamento a titolo di acconto entro il 16 novembre di ogni anno.
Art. 85 – Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'Ifrs 9	È ammessa, in fase di prima attuazione dell'Ifrs 9, la deducibilità del 10% e del 90% in quote costanti della componente reddituale derivante esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese.	L'international financial reporting standard 9 (Ifrs 9) è utilizzato con riferimento agli strumenti finanziari.
Art. 86 – Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati	Sono riviste le imposte sulle produzioni e sui consumi e le relative sanzioni sui tabacchi.	Le imposte crescono in percentuale dello 0,5% sulla singola unità prodotto e sul kg di produzione. L'incremento delle imposte sui tabacchi rientra in una logica comune a tanti altri Paesi di penalizzare il consumo di tabacco in un'ottica di tutela della salute.
Art. 87 – Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali	Viene rivista la normativa richiamata ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del dl 225/2010, la quale fa riferimento agli strumenti finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.	Si tratta di una misura che ha effetti sul sistema creditizio.
Art. 88 – Abrogazione Ace	È abrogato l'articolo 1 del dl 201/2011, anche se continuano ad applicarsi le disposizioni con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.	Si tratta di una misura di agevolazione fiscale nota come Aiuto alla crescita economica (Ace) che agisce sul capitale di rischio.
Art. 89 – Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)	Le maggiori entrate derivanti dalla gara di procedura di assegnazione delle frequenze in banda larga concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.	Si fa riferimento alle aste per le frequenze in MHz e in GHz indicate.
Art. 90 – Fondi	Si fa riferimento alle tabelle A e B per la definizione dei fondi necessari a coprire il finanziamento dei provvedimenti legislativi che potranno essere approvati nel triennio 2019-2021.	
Art. 91 – Stato di previsione dell'entrata	L'ammontare delle entrate complessivamente previste è indicato in tabella 1.	

<p>Art. 92 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative</p>	<p>La tabella 2 autorizza impegni e pagamenti. Il comma 3 indica l'indebitamento in 62 miliardi. I commi 3 e 4 sono relativi alla Sace, mentre i due successivi richiamano gli elenchi 1 e 2, allegati alla presente legge, sulle spese obbligatorie; un terzo elenco, il numero 5, è richiamato al comma 12. I commi seguenti prevedono compensazioni, trasferimenti ed altro sui fondi erogati per la mobilità sanitaria (8), la protezione sociale per particolare categorie (9), sulle somme per l'effettuazione delle elezioni (10), i rimborsi del debito statale (11), la guardia di finanza (13), le attività di supporto e monitoraggio presso la Presidenza del consiglio dei ministri (14), Equitalia giustizia (15), i premi e le vincite sui giochi (16), il fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (17), gli oneri per il servizio del debito statale (18), le somme versate da Coni, regioni, autonomie locali ed altri enti per le attività dei gruppi sportivi della guardia di finanza (19).</p>	<p>Si tratta di misure che assicurano la funzionalità del bilancio dello Stato.</p>
<p>Art. 93 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative</p>	<p>Le somme impegnate e non utilizzate per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica rimangono nella disponibilità del Mise.</p>	<p>La tabella di riferimento è la numero 3.</p>
<p>Art. 94 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative</p>	<p>Il comma 2 autorizza delle variazioni compensative fra i decreti legislativi 149 e 150 del 2015.</p>	<p>La tabella di riferimento è la numero 4. I dlgs richiamati sono relativi all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'Agenzia nazionale per le politiche attive.</p>
<p>Art. 95 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative</p>	<p>Il comma 2 fa riferimento alla rassegnazione di risorse nell'ambito del miglioramento delle condizioni dei detenuti e del personale impiegato nei penitenziari.</p>	<p>La tabella di riferimento è la numero 5.</p>
<p>Art. 96 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative</p>	<p>Il comma 2 è relativo alle operazioni in valuta estera.</p>	<p>La tabella di riferimento è la numero 6.</p>
<p>Art. 97 – Stato di previsione</p>	<p>Non sono previste variazioni o</p>	<p>La tabella di riferimento è la numero</p>

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative	compensazioni, ma soltanto gli impegni e i pagamenti di spesa.	7.
Art. 98 – Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	Sono previste una serie di rassegnazioni di fondi per rafforzare l'attività di prevenzione del rischio, per il contrasto al crimine, per la pianificazione e il coordinamento delle Forze di polizia, i contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi, la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, l'impiego del personale delle Forze di polizia nei servizi presso le ferrovie, le Poste, l'Anas, le Autostrade.	La tabella di riferimento è la numero 8.
Art. 99 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disposizioni relative	Viene indicato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.	La tabella di riferimento è la numero 9.
Art. 100 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	Si fa riferimento al Corpo delle capitanerie di porto, compreso il numero massimo degli allievi, all'elenco 1 con descrizione delle spese per sicurezza e controllo, il versamento dei fondi su conto corrente, l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari del Ministero della difesa, i corrispettivi delle concessioni.	La tabella di riferimento è la numero 10.
Art. 101 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	Il comma 2 indica il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio, su tre voci distinte, come forza media nel 2019 fra Esercito (166 unità), Marina (104 unità), Aeronautica (113 unità) e Carabinieri (80 unità). Il comma 3 definisce la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie (Esercito: 289; Marina: 295; Aeronautica: 245; Carabinieri: 110), mentre il comma 4 la relativa consistenza delle scuole sottoufficiali (Esercito: 406; Marina: 374; Aeronautica: 281) e il comma 5 quella degli allievi delle scuole militari (Esercito: 500; Marina: 207;	La tabella di riferimento è la numero 11.

	Aeronautica: 135). Il comma 6 fa riferimento alle spese per le infrastrutture Nato; il comma 7 richiama gli elenchi 1 e 2 per le spese effettuabili; il comma 8 è relativo al contributo di enti per il funzionamento dei Gruppi sportivi delle Forze armate; il comma 9 è sul servizio di vigilanza presso le sedi della Banca d'Italia.	
Art. 102 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative	Il comma 2 prevede le variazioni compensative nell'ambito del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura (dlgs 154/2004 e dlgs 100/2005); il comma 3 autorizza il Mef al trasferimento delle somme nell'ambito del programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale; il comma 4 è relativo alle soppressioni Inran e all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; il comma 5 riguarda la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale; il comma 6 fa riferimento al telelavoro.	La tabella di riferimento è la numero 12.
Art. 103 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative	Il comma 2 autorizza variazioni compensative nell'ambito del sostegno e tutela dello spettacolo dal vivo; il comma 3 autorizza variazioni compensative con riferimento agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità e per l'esercizio del diritto di prelazione su immobili di interesse archeologico e monumentale, su cose d'arte, su materiale, raccolte, libri ed altro; il comma 4 definisce il pagamento delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura.	La tabella di riferimento è la numero 13.
Art. 104 - Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	Il comma 2 autorizza variazioni compensative su ricerca e innovazione.	La tabella di riferimento è la numero 14.
Art. 105 - Totale generale della spesa	Il totale della spesa per competenza nel 2019 è di 877,346 miliardi, mentre in termini di cassa è di 913	In termini di competenza, la spesa sale a 878,865 miliardi nel 2020 e a 891,881 miliardi nel 2021. In termini

	miliardi.	di cassa, la spesa scende a 891,099 miliardi nel 2020 e risale a 900,958 miliardi nel 2021.
Art. 106 – Quadro generale riassuntivo	Si fa riferimento alle tabelle allegate.	
Art. 107 – Disposizioni diverse	L'articolo 107 contiene una serie di variazioni di bilancio e/o compensative nei seguenti argomenti: capitali di bilancio non esistenti (comma 1); trasferimenti per interventi cofinanziati dall'Unione europea (comma 2); accorpamento di funzioni o trasferimento di competenze (commi 3 e 4); attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti dello Stato (comma 5); incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia (comma 6); le somme rimborsate dalla Commissione europea (comma 7); attuazione dei decreti della Presidenza del consiglio dei ministri (comma 8); federalismo fiscale (comma 9); la contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali (comma 10); il sistema di pagamento col cedolino unico (comma 11); gli enti territoriali (comma 12); gli interessi passivi (comma 13); la riduzione nei trasferimenti agli enti territoriali (comma 14); gli organismi vigilati in liquidazione coatta amministrativa (comma 15); il Coni e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (comma 16); le risorse nell'ambito del programma di valorizzazione dell'immagine Italia all'estero (comma 17); i residui passivi e la cancellazione dei residui passivi perenti (comma 18); le regioni a statuto ordinario (comma 19); la messa all'asta delle quote di emissione (commi 20 e 21); il lavoro straordinario dei dipendenti pubblici (comma 22); per far fronte alle	L'articolo garantisce la funzionalità della macchina pubblica.

	<p>sentenze definitive (comma 23); l'utilizzo del cedolino unico nell'ambito del pagamento del trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale della Direzione investigativa antimafia (comma 24); l'utilizzo del cedolino unico per l'Arma dei carabinieri in forza presso altre amministrazioni (comma 25); le sezioni di polizia giudiziaria (comma 26); l'efficientamento energetico della pubblica amministrazione (comma 27); il Corpo forestale dello Stato confluito nell'Arma dei carabinieri (comma 28); le somme relative alle spese per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella pubblica amministrazione (comma 29); la ripartizione delle somme sul fondo per la sistemazione contabile della partite iscritte al conto sospeso (comma 30); il riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia (comma 31); le somme derivanti da donazioni di privati (comma 32); il riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni culturali, delle politiche agricole e dell'ambiente ed in materia di famiglia e disabilità (comma 33).</p>	
<p>Art. 108 – Entrata in vigore</p>	<p>Se non diversamente previsto, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.</p>	<p>In alcuni casi, sono previsti dei provvedimenti attuativi.</p>